

S. 1516/15



**CORTE D'APPELLO DI ROMA- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

composta dai signori Magistrati:

dott.Giovanni Cannella..... Presidente

dott.Alfredo Conte.....Consigliere

dott. ssa Sabrina Mostarda.....Consigliere rel.

all'udienza del 18.2.15 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa in grado di appello iscritta al n.5240/12 r.g. tra:

**CINQUARLA ANTONELLA**

rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Faranda, Pasquale Maria Crupi, Salvatore Dell'Alpi, Simona Di Pangrazio

**APPELLANTE**

*E*

**PROVINCIA DI ROMA**

In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Giovanna Albanese

**APPELLATA**

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.185/12.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza appellata il tribunale di Roma ha rigettato la domanda principale proposta dalla sig.ra Cinquarla, iscritta nelle liste del collocamento nella categoria

Firmato Da: CANNELLA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7c2 - Firmato Da: MOSTARDA SABRINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9efc4



orfani, vedove, profughi al numero di iscrizione 169640, per ottenere la declaratoria del diritto ad essere avviata ed assunta dall'Istituto di Fisica Nucleare dalla data del provvedimento di avviamento della Provincia del 12.2.09, con declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.2932 c.c. e corresponsione delle differenze retributive maturate.

Il tribunale ha ritenuto che l'Istituto di Fisica Nucleare non fosse tenuto all'assunzione della Cinquarla in assenza di vacanze in organico nella posizione oggetto dell'avviamento obbligatorio.

Il tribunale ha rigettato anche la domanda subordinata proposta dalla Cinquarla per la declaratoria di illegittimità della condotta tenuta dalla Provincia di Roma nella procedura di avviamento al lavoro per violazione degli obblighi di cui alla l.n.68/99 con condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'avviamento del 12.2.09 fino al successivo avviamento: il giudicante ha ritenuto che la Provincia di Roma avesse adempiuto agli obblighi previsti dalla l.n.68/99.

La Cinquarla appella la sentenza solo per la parte relativa al rigetto della domanda subordinata e conviene in giudizio la Provincia di Roma che costituitasi ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio l'inammissibilità, perché domanda nuova, della domanda proposta dalla Cinquarla nelle conclusioni dell'atto di appello con la quale ella chiede previa declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dalla Provincia di Roma nella procedura di avviamento al lavoro il "*conseguente reinserimento nella graduatoria nella posizione avuta all'atto dell'avviamento viziato*".

Questa domanda non era indicata nel ricorso introduttivo, dove la declaratoria di illegittimità della condotta della Provincia di Roma era preliminare solo alla condanna della Provincia di Roma al risarcimento del danno subito quantificabile nella misura delle retribuzioni dovute dalla data dell'avviamento fino al successivo avviamento.

Il motivo d'appello è fondato.

L'appellante identifica la condotta illecita della Provincia di Roma nella violazione degli obblighi di cui alla l.n.678/99, in particolare dell'art.6 della predetta legge per il quale gli organi preposti provvedono alla programmazione, all'attuazione alla



verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti, provvedono all'avviamento lavorativo nonché all'attuazione del collocamento mirato. Si afferma dunque che nella fattispecie in esame sarebbe mancato il collegamento tra il soggetto disabile ed il datore di lavoro e che tale mancanza fosse dipesa dall'omessa attuazione da parte della Provincia delle attività previste dalla legge.

Deve essere premesso che la Provincia di Roma non contesta il percorso motivazionale della sentenza di primo grado che ha ritenuto insussistente l'obbligo all'avviamento da parte dell'IFN per l'impossibilità di un'assunzione in soprannumero.

In particolare il tribunale ha evidenziato che nella delibera dell'IFN del 2005 e così pure nella successiva del 2009 i posti di operatore di amministrazione risultavano tutti coperti e che l'inesistenza di posti vacanti con riferimento al profilo in oggetto era stata più volte comunicata dall'Istituto alla Provincia.

Quanto alla domanda subordinata il tribunale ha ritenuto che la Provincia di Roma avesse adempiuto agli obblighi previsti tentando l'avviamento e se questo non era stato possibile, ciò era dipeso da una non chiara situazione normativa e da una divergenza nell'interpretazione delle norme sul collocamento obbligatorio.

Osserva il Collegio che dalla documentazione agli atti emerge che questa divergenza aveva assunto da tempo forme significative ed aveva condotto all'invio da parte della Provincia di Roma di convocazioni all'istituto per discutere sull'inottemperanza all'avviamento ed a diffide ad adempiere culminate anche in segnalazioni al competente servizio ispettivo.

Fra la Provincia e l'IFN molteplici sono stati i contatti e le comunicazioni intervenute sull'avviamento, ma, osserva il Collegio, non può certo ritenersi che la posizione dell'IFN sia stata poco chiara o contraddittoria, posto che come evidenziato anche nella sentenza appellata sia nella deliberazione del 2005 sia in quella del 2009 nonché in altri scambi di note l'istituto comunicava alla Provincia l'assenza di posti vacanti nell'organico nel posto in oggetto.

Il carteggio ed il contrasto interpretativo fra le parti è evidente ed oltretutto risalente nel tempo: basta a tal fine la lettura delle note del 2005, 2006, 2007 e del 2008 nelle quali l'IFN comunicava di non avere nella dotazione organica posti vacanti per i profili per il quale si richiedeva il requisito della scuola dell'obbligo, la nota del giugno 2008 con la quale l'IFN pur aderendo alla possibilità di stipulare la convenzione ex art.11 l.n.68/99 ribadiva l'assenza dei posti vacanti e chiedeva un incontro con il direttore del servizio competente della Provincia, la nota della Provincia dell'ottobre 2008 che ribadiva l'esistenza dell'obbligo e rilevava che la risposta dell'IFN non era mai stata soddisfacente "nonostante l'ampio e corposo



carteggio intercorso „da più di tre anni”, la segnalazione del novembre 2008 della Provincia all’ispettorato del lavoro e l’ennesima comunicazione dell’IFN del marzo 2009 sull’assenza di posti vacanti in organico con il requisito della scuola dell’obbligo.

Non è pertanto vero che la condotta dell’IFN sia stata contraddittoria nell’inviare prospetti informativi nei quali manifestava la disponibilità ad ottemperare gli obblighi in questione ovvero nell’adesione alla stipula di apposita convenzione ovvero all’assenza di richiesta di esonero dell’obbligo di assunzione dei disabili ex art.5 l.n.68/99: ciò in quanto in relazione al posto specifico di operatore di amministrazione fin dal 2005 l’IFN comunicava l’assenza di posti in organico, evidentemente ritenendo invece la possibilità di avviamenti solo in altre qualifiche.

Dunque a parere del Collegio proprio questa situazione di contrasto fra l’IFN e la Provincia avrebbe dovuto indurre la seconda, in adempimento degli obblighi di avviamento ed in ogni caso secondo una ordinaria regola prudenziale, a chiarire dapprima la situazione con l’Istituto di fisica nucleare e solo dopo procedere agli avviamenti al lavoro.

Invece nel contesto di un evidente disaccordo sugli obblighi di avviamento obbligatorio presso l’IFN, la Provincia disponeva l’avviamento a fronte del quale l’istituto opponeva il diniego: in tal modo la Cinquarla è rimasta bloccata in un avviamento poi ritenuto insussistente dal tribunale, perdendo così la possibilità di poter usufruire di un valido avviamento al lavoro.

Sotto questo aspetto, sussiste la responsabilità della Provincia, che ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi verso un proficuo avviamento e non potendosi ritenere tale quello con l’IFN , peraltro già ben prima del provvedimento di avviamento del febbraio 2009 viste le note ed i disaccordi con l’ente pubblico.

A titolo risarcitorio spettano le retribuzioni che la Cinquarla ha perso (paramtrate al IX livello ccnl enti pubblici, non oggetto di contestazione) e che avrebbe ottenuto con un valido avviamento, ma solo fino al deposito del ricorso di 1° grado che cristallizza la posizione delle parti, non essendo ammissibile il risarcimento di danni futuri (tali sarebbero quelli corrispondenti alle retribuzioni successive al deposito del ricorso).

La circostanza che con determinazione dirigenziale n.4262/11 la Cinquarla sia stata reinserita nella graduatoria con decorrenza dal bando del 2011 e l’impossibilità del reinserimento nella posizione rivestita nel 2008 per le vicende legislative indicate nella memoria difensiva (superamento in graduatoria da parte di altre categoria ex l.n.25 del 2011) è irrilevante ai fini risarcitori, perchè la perdita della posizione al 2008 è comunque addebitabile alla condotta della Provincia.



Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

-in parziale riforma della sentenza appellata, confermata per il resto, condanna la Provincia di Roma al risarcimento del danno in favore di Cinquarla Antonella liquidandolo nella misura delle retribuzioni dovute dal 12.2.09 (data dell'avviamento), al 22.11.10 (data del deposito del ricorso di primo grado), sulla base dell'inquadramento nella categoria IX ccnl enti pubblici di ricerca e sperimentazione, oltre interessi legali;

-condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.300,00 per il secondo grado comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre iva e cap da distrarre.

Roma, 18.2.15.

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Sabrina Mostarda

Il Presidente  
dott.Giovanni Cannella

